
	<p style="text-align: center;">Note in UIL Uil Scuola Torino - Via Bologna, 11 Tel. 011/58.57.013 torino@uilscuola.it; torino2@uilscuola.it 11 luglio 2024</p>	
<p style="text-align: center;">da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70</p>		

**A TUTTE LE RSU E DELEGATI DELLA UIL SCUOLA
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A.**

**SOSTITUZIONE DEL DSGA ASSENTE – IL DECRETO CORREGGE IL CCNL 19/21
L'AMMINISTRAZIONE ACCOGLIE PIENAMENTE LA RICHIESTA DELLA UIL
SCUOLA RUA TOTALMENTE CASSATO L'ART.4**

Nel decretare la sostituzione dell'ex DSGA assente sia dall'inizio e per l'intero anno scolastico fino al 31 agosto, che per un unico periodo continuativo superiore a tre mesi, il Ministro dell'Istruzione e del Merito accoglie la richiesta rappresentata dalla Federazione Uil Scuola Rua in sede di confronto sindacale tenuto il 3 giugno scorso. In relazione a tale aspetto, la Uil Scuola Rua aveva chiesto la totale cassazione dell'art.4 (ulteriori modalità di conferimento dell'incarico ad interim) precedentemente inserito nella bozza del decreto e, poi, eliminato del tutto in quella finale. Come noto, il vulnus si è determinato in sede di approvazione del CCNL 2019/21, con la soppressione del contenuto giuridico delle posizioni economiche. Per colmarlo, si era costruita una diversa impostazione normativa incentrata sull'obbligo dell'accettazione dell'incarico ad interim da parte di altro DSGA titolare presso una diversa istituzione scolastica. Un aspetto, questo, su cui la Uil Scuola Rua aveva posto specifica attenzione e che avrebbe significato il passaggio da un sistema basato sulla condivisione e sulla oggettività delle scelte ad un altro di tipo verticistico, incentrato sull'unilateralità delle decisioni. Una situazione che, comunque, permane per le sostituzioni brevi rimesse

unicamente alla decisione del dirigente scolastico. Una correzione in corsa quella operata dal Ministro che sposando la volontarietà, attenua i “rigori” della norma contrattuale che, invece, aveva optato per “l’obbligatorietà”. La Uil Scuola Rua, nel prendere atto, con soddisfazione, del risultato conseguito, non può esimersi dallo stigmatizzare che, in un percorso assurdamamente rovesciato, il decreto supera il contratto non solo dal punto di vista formale, ma anche da quello sostanziale (dei contenuti). Uno schema a cui l’amministrazione dovrà ricorrere spesso per non lasciare vuoti normativi e rimediare agli errori di un contratto, che adesso appaiono in tutta la loro evidenza.